



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, AMBIENTE, ENERGIA, CULTURA, BENI
CULTURALI E SPETTACOLO**

Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 1512 DEL 18/02/2019

OGGETTO: Art. 12 D. Lgs 152/2006 ed art. 9 l.r. 12/2010. Comune di Castel Giorgio. Variante al PRG Parte strutturale, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22.09.2017 ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale 21.01.2015 n. 1. - Procedura per la Verifica di assoggettabilità a V.A.S.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa.

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista la Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.

Vista la legge regionale n. 12 del 16 febbraio 2010 "Norme di riordino e semplificazione in materia di valutazione ambientale strategica e valutazione d'impatto ambientale, in attuazione dell'articolo 35 del decreto legislativo 3 aprile 2006, 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni".

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 233 del 13 marzo 2018 "Adempimenti ai sensi della L.R. n. 12 del 16/02/2010 - Specificazioni tecniche e procedurali in materia di Valutazione Ambientale Strategica – Nuova modulistica".

Vista la nota n° 0199418 del 17/09/2018 del Comune di Castel Giorgio, con la quale è stata trasmessa l'istanza e la relativa documentazione per espletare la procedura di Verifica di assoggettabilità a VAS, sulla Proposta di Variante al PRG Parte strutturale, del Comune di Castel Giorgio.

Visto che con la stessa nota è stato chiesto al Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, quale "Autorità competente", di espletare la procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS in ottemperanza dell'art. 9 della l.r. 12/2010.

Visto che, con nota n. 0200820 del 18/09/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione ricevuta a tutti gli Enti e Soggetti con competenze ambientali al fine di acquisire le valutazioni da parte di tali Soggetti sulla necessità o meno di sottoporre a VAS, la Proposta di Variante al PRG Parte strutturale, del Comune di Castel Giorgio, e convocando con la stessa nota, per il giorno 02/10/2018, apposita Conferenza istruttoria. Sono stati individuati e invitati ad esprimersi i seguenti Soggetti portatori di competenze ambientali:

Regione Umbria

- Servizio Sviluppo Rurale e Agricoltura sostenibile;
- Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica;
- Servizio Energia, qualità dell'ambiente, rifiuti, attività estrattive.
- Servizio Risorse idriche e rischio idraulico;
- Servizio Geologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche;
- Servizio Pianificazione e tutela paesaggistica;
- Servizio Urbanistica;
- Servizio Infrastrutture per la mobilità e politiche del trasporto pubblico.

Altri Enti

Provincia di Terni - Servizio PTCP.

A.R.P.A. UMBRIA - Direzione Generale.

Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell'Umbria.

A.U.R.I. Umbria

Azienda U.S.L. n. 2;

Comunità Montana Orvietano, Narnese, Amerino, Tuderte.

Ai Comuni confinanti:

Comune di Orvieto;

Comune di Castel Viscardo;

Visto che, con nota n. 0220393 del 11/10/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso il Verbale della seduta istruttoria.

Visto che, con nota n. 0232524 del 29/10/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso i pareri pervenuti nell'ambito dei lavori della Conferenza, onde consentire al Comune di Castel Giorgio di integrare la documentazione proposta, con gli elaborati richiesti dagli stessi.

Vista la nota n° 0247512 del 20/11/2018 del Comune di Castel Giorgio, con la quale si richiedeva la sospensione dei termini per la presentazione della documentazione richiesta ad integrazione, in quanto la stessa particolarmente articolata.

Visto che, con nota n. 0248106 del 21/11/2018, il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha informato tutti i Soggetti con competenze ambientali della sospensione del procedimento.

Vista la nota n° 0009394 del 16/01/2019 del Comune di Castel Giorgio, con la quale si trasmetteva la documentazione integrativa richiesta.

Visto la nota n. 0010992 del 18/01/2018, con la quale il Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale ha trasmesso la documentazione integrativa e riattivato il procedimento di cui all'oggetto.

Visti i seguenti pareri pervenuti

AURI Umbria. - Parere prot. n. 0203774 del 24/09/2018 con il quale si comunica che, *"La presente comunicazione quale riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 0200820 del 18/09/2018, acquisita al prot. AURI n. 8178 del 18/09/2018, relativa a quanto in oggetto. Si comunica la SII scpa, gestore del servizio idrico integrato, interessato con PEC AURI*

prot. n. 8289 del 21/09/2018, sta provvedendo alle verifiche di competenza tra cui il rilievo di eventuali fabbisogni ed interferenze delle opere in oggetto, con le infrastrutture di pubblico acquedotto e di fognatura in gestione, il cui esito sarà comunicato dallo stesso nei termini previsti dalla Conferenza dei Servizi.

Ciò premesso si evidenzia fin da subito che il servizio idrico integrato si occupa di implementazioni infrastrutturali quali opere di captazione, adduzione e distribuzione di acqua, di fognatura e di depurazione delle acque reflue per usi esclusivamente civili, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 141, c. 2 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 157 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento approvato con Delibera n. 9 del 28/05/2010 dall'Assemblea dei Sindaci dell'ex ATI 4 Umbria oggi Sub Ambito 4 dell'AURI, gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche effettuate, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con il soggetto Gestore del servizio medesimo al quale le opere, una volta realizzate, vengono affidate in concessione.

Si evidenzia infine che, l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019, per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI, con Delibera n. 11 del 27/07/2018".

Servizio programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche. - Parere prot. n. 0205678 del 26/09/2018 con il quale si comunica che, "Premesso che con lettera n.200820 del 18/09/2018 del Servizio Valutazioni Ambientali, Sviluppo e Sostenibilità Ambientale è stata trasmessa al Servizio Geologico programmazione degli interventi sul rischio idrogeologico e gestione delle competenze regionali in materia di acque pubbliche, copia della domanda relativa l'intervento in epigrafe per l'espressione del parere di competenza.

E' stata consultata la documentazione disponibile all'indirizzo web indicato nella lettera n. 200820 del 18/09/2018. Trattasi di una variante per modeste modifiche di azionamenti redatte ai sensi dell'art. 32 comma 4 della L.r. 172015 al P.R.G. ed ha come oggetto la rettifica, l'aggiornamento e la correzione di errori materiali relativi agli elaborati di PRG vigenti intesi sia come elaborati grafici, che come Norme Tecniche di Attuazione.

Vista la cartografia P.U.T. Legge Regionale 27/2000:

- Regione Umbria , Piano Urbanistico territoriale scala 1:100.000" Carta n. 11 "Aree di particolare interesse geologico e singolarità geologica"; non risulta la presenza di aree classificate di particolare interesse geologico;
 - Regione Umbria , Piano Urbanistico territoriale scala 1 :100.000" Carta n. 45 "Ambiti degli acquiferi sensibili e punti di approvvigionamento idrico della rete acquedottistica regionale" da dove si evince che le aree ricadono in ambiti di acquiferi vulcanici d'interesse regionale;
- Vista inoltre:

- La cartografia di Pericolosità sismica locale della Regione Umbria in formato KMZ visionabile tramite l'applicativo Google Earth, sezioni 333080-333120-334090-334050 non emerge la presenza di aree coinvolte in dissesti gravitativi.
- La cartografia del dissesto idrogeologico da frana scala 1:200.000, non sono individuate aree in frane con rischio da medio a molto elevato.

Considerato che:

l'area con codice 37 (Classe B zone ad edificabilità controllata) interferente parzialmente con una zona di media e alta criticità, è declassificata a zona non edificabile. Si ritiene che le previste modifiche e correzioni alla Variante al PRG Parte strutturale, adottata con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 22.09.2017 non comportino ripercussioni negative sull'ambiente, pertanto si esclude l'assoggettabilità della Variante al PRG, dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS)".

AURI Umbria. - Parere prot. n. 0210227 del 28/09/2018 con il quale si comunica che, "La presente quale integrazione alla precedente comunicazione AURI prot. n. 8294 del 21/09/2018 di riscontro alla PEC della Regione Umbria prot. n. 0200820 del 18/09/2018 , acquisita al prot. AURI n. 8178 del 18/09/2018.

Si trasmette in allegato l'esito delle verifiche della SII scpa, gestore del servizio idrico

integrato, da cui si evince la necessità che il soggetto proponente provveda direttamente alla realizzazione delle eventuali necessarie infrastrutture di pubblico acquedotto, di fognatura e depurazione a servizio dell'intervento proposto, previa acquisizione di nulla osta del soggetto Gestore a cui le opere, una volta realizzate possono essere affidate in concessione per la relativa gestione, secondo le vigenti procedure AURI.

Avendo provveduto a quanto di ns. competenza comunichiamo che non parteciperemo ai lavori della Conferenza dei Servizi fissati per il giorno 2 ottobre p.v”.

Sii Servizio Idrico Integrato. “Parere allegato”.

Con riferimento a quanto in oggetto la Scrivente Società in qualità di gestore del Servizio Idrico Integrato:

Preso atto della nota dell'AURI del 24/08/2018 (prot.8294/18) inerente la richiesta di verifiche di competenza tra cui il rilievo dei fabbisogni ed eventuale interferenze delle infrastrutture a rete in gestione al Sii. S.cp.a.

Vista la convocazione della Regione Umbria alla conferenza VAS per il giorno 02/10/2018 ore 10.30.

Esaminata dai Soci gestori degli impianti (ASM e Umbriadue) il rapporto preliminare di VAS del Comune di Castel Giorgio al PRG, Parte Strutturale nodi Q V e Q VI”.

Preso atto che l'incremento infrastrutturale programmato per il biennio 2018-2019 per il Sub Ambito 4 dell'AURI, denominato Programma degli Interventi, è stato definito ed approvato dall'Assemblea dei Sindaci dell'AURI con Delibera n° 11 del 27/07/2018;

Nella proposta di variante al PRG, Parte Strutturale “nodi Q V e Q VI” nelle località del Comune di Castel Giorgio, anche se è prevista una diminuzione e declassificazione delle aree edificabili a verde privato o a zone agricole, qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti (rete fognaria acque nere – rete idrica e impianti di depurazione) in gestione alla Sii, gli stessi dovranno essere espletati e realizzati come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

ARPA Umbria. Parere prot. n. 0214603 del 04/10/2018 con il quale si comunica che, “*Nell'ambito del procedimento in oggetto, in base alla documentazione presentata, la scrivente ARPA Umbria, per le materie ambientali di propria competenza, non ritiene necessario assoggettare a Valutazione Ambientale Strategica le azioni previste in quanto gli impatti ambientali stimabili non appaiono significativi.*

Si coglie l'occasione per ricordare che il PRG in questione è oggetto di un piano di monitoraggio ambientale VAS concordato al termine del procedimento di valutazione. Si suggerisce di verificare con il Comune interessato lo stato di attuazione del Piano di Monitoraggio concordando, se necessario, un aggiornamento e revisione dello stesso”.

USLUmbria 2. - Parere prot. n. 0216720 del 08/10/2018 con il quale si comunica che, “... *Vista la nota di codesta Amministrazione, a margine indicata, relativa alla Conferenza in oggetto; Esaminati gli elaborati progettuali; Preso Atto che la proposta di Variante parziale al PRG del Comune di Castel Giorgio, Parte strutturale, prevede principalmente una decurtazione/declassificazione rispetto alla destinazione delle zonizzazioni vigenti oltre ad alcune limitate proposte di variazione o nuove classificazione vigente.*

Per quanto di competenza, non ritiene necessario assoggettare la Variante al PRG Parte strutturale in oggetto a Valutazione Ambientale Strategica, non determinandosi nuovi e significativi impatti sull'ambiente né rischi rilevanti per la salute umana rispetta a quanto già previsto dallo strumento urbanistico vigente”.

Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica. Parere prot. n. 0219190 del 10/10/2018 con il quale si comunica che, “*La variante urbanistica riguarda sostanzialmente la riclassificazione della destinazione d'uso di alcuni terreni e interessa l'intero territorio comunale. Vista la documentazione messa a disposizione dal proponente, si osserva che sebbene l'intento della variante miri ad una riduzione dell'entità del piano e del relativo consumo di suolo del 7%, i contenuti della suddetta non consentono di svolgere l'attività*

istruttoria dello scrivente Servizio, pertanto è necessario ad integrazione del Rapporto Preliminare [file: Relazione Motivata Piano Strutturale TG02] acquisire quanto segue:

1) Elaborati grafici, su base della CTR, con chiaramente individuati i terreni interessati dalle modifiche proposte, indicando:

- a. l'attuale destinazione d'uso attribuita dal PRG – parte Strutturale e parte Operativa – e la rispettiva variazione;
- b. le emergenze storiche ed elementi di interesse culturale presenti nel territorio e le aree sottoposte a tutela paesaggistica elemento non trascurabile dal momento che parte del territorio comunale è sottoposto a tutela paesaggistica, ai sensi dell'art.136 del D.Lgs. 42/2004;
- c. si segnala ai fini dell'approfondimento e definizione degli obiettivi del Piano da un punto di vista paesaggistico, di consultare quanto contenuto nel Paesaggio Regionale di riferimento nel quadro Conoscitivo del Piano Paesaggistico regionale e l'elaborato QS2 Linee Guida per le strategie tematiche del Quadro Strategico del PPR - Piano Paesaggistico Regionale dell'Umbria (PPR), preadottato con DGR n. 43 del 23 gennaio 2012, successivamente integrata con DGR n. 540 del 16 maggio 2012 scaricabile al seguente link:

http://geo.umbriaterritorio.it/umbriageo/ppr/6_sc_Orvietano_01_identificazione.pdf

<http://www.umbriageo.regione.umbria.it/pagina/paesaggio-regionale-6scorvietano>

http://geo.umbriaterritorio.it/umbriageo/ppr/QS_2_Linee%20Guida%20strat%20pem%20priorit.pdf

2) le NTA del PRG vigenti, per le parti interessate, e gli articoli eventualmente modificati con la proposta variante”.

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0219545 del 10/10/2018 con il quale si comunica che, “Vista la nota acquisita con Pec prot. n. 0200820 del 18.09.2018, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale, ha convocato la Conferenza istruttoria, per la verifica di assoggettabilità a VAS, relativa alla proposta di Variante al PRG parte Strutturale del Comune di Castel Giorgio, per il giorno 02 Ottobre 2018, per la verifica di assoggettabilità a VAS;

Tenuto conto che la presente variante è già stata inoltrata a questo Servizio e risulta sospesa per le integrazioni richieste con nota prot. 0203021 del 21.09.2018;

Vista la Relazione Motivata ai fini della verifica di assoggettabilità VAS e consultata la documentazione progettuale, nonché gli atti amministrativi all'indirizzo web, come indicato nella nota sopra citata;

Premesso che:

- La Variante al PRG parte strutturale nasce sia dalla necessità di conformare lo strumento urbanistico alle esigenze di carattere economico e sociale, sopravvenute in funzione dell'attuale crisi economica, sia per adeguare la normativa ai dettami imposti dalla L.R. 1/2015;
- L'Amministrazione, a seguito di oltre 50 osservazioni/ricieste, di modifica e rettifica di previsioni di zona, ha proposto una revisione parziale dello strumento urbanistico vigente;

Rilevato che le modifiche riguardano in particolare:

- il declassamento di aree edificabili per le quali si chiede il ritorno a zona agricola o la destinazione di verde privato;
- la modifica di destinazioni d'uso da aree edificabili a verde pubblico (F1);
- nuove classificazioni da zone agricole a zone di completamento, di espansione (residenziale e/o commerciale e per servizi);
- la rettifica di errori materiali relativi ad alcune zonizzazioni;
- l'adeguamento delle NTA ai dettami della L.R. 1/2015, con particolari integrazioni di alcuni articoli (art. 25.1 disposizioni di carattere generale (spazio rurale) – art. 25.2 Realizzazione di nuovi edifici nel sub sistema R6 e in zona agricola - art. 25.3 Interventi relativi agli edifici esistenti nel sub sistema R6 e in zona agricola).

Tutto ciò premesso e considerato

Si rappresenta, per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, già evidenziati all'interno

della procedura di variante di competenza del nostro Servizio, che la Variante al PRG parte Strutturale in esame dovrà assicurare il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il Comune dovrà specificare e dettagliare le procedure dell'art. 32, commi 3 e 4; ad esempio qualora il Comune intenda ricondursi alle fattispecie di cui al comma 4, lett. a) ("varianti non superiori al dieci per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti e di nuova previsione, purché non incrementative rispetto alle previsioni complessive del PRG medesimo, senza considerare nelle percentuali di cui sopra le trasformazioni prodotte a seguito della eliminazione di opere o edifici esistenti classificati come detrattori ambientali e paesaggistici") dovrà evidenziare le aree aggiunte e detratte in compensazione per ogni macroarea, ambito o insediamento esistente, tramite appositi elaborati cartografici e descrittivi, anche ai fini della verifica del rispetto del dimensionamento di piano in termini di capacità edificatoria e di consumo di suolo.

- Lo stesso vale per quanto previsto dall'art. 32, comma 4, lettera m) e lettera b).

- Gli ampliamenti di insediamenti esistenti di completamento residenziali (zone R2), dovranno essere verificate in conformità dell'art. 94 del R.R. 2/2015, ai sensi del quale sono tali "le parti del territorio totalmente o parzialmente insediate per almeno il settanta per cento in termini di utilizzo delle potenzialità edificatorie previste nel PRG".

Pertanto quelle che non dovessero avere tali caratteristiche dovranno essere stralciate e ricondotte in zona agricola.

- Nella documentazione grafica, che dovrà essere ricondotta alla specifica procedura di riferimento, dovranno essere individuate le aree oggetto di modifica, allo stato attuale, allo stato di Variante, anche con riferimento al PRG adeguato ai sensi della L.R. 1/2015.

- Si prende atto della convalida resa dal Servizio regionale "Geologico, programmazione interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche", relativa al parere, emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 30.08.2017, di cui all'art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante al PRG parte strutturale in oggetto.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dall'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria. - Parere prot. n. 0225681 del 18/10/2018 con il quale si comunica che, "Con riferimento alla Conferenza di Verifica di Assoggettabilità a VAS richiamata a margine, presa visione degli elaborati sul sito istituzionale del Comune;

considerato che parte della documentazione non risulta consultabile per file danneggiato o licenza proprietaria,

considerato che non è stato possibile valutare l'interferenza delle previsioni di Variante per quanto attiene alla tutela del paesaggio e dei beni culturali in genere in quanto non sono stati prodotti elaborati specifici;

considerato che dalla Relazione generale di Variante si evince una diminuzione complessiva delle Volumetrie e del suolo edificabile, per quanto di competenza di questo ufficio si ritiene che non sia necessario assoggettare a VAS la Variante al PRG Parte strutturale.

Si segnalano tuttavia fin d'ora alcuni aspetti che necessitano di specifici approfondimenti nelle successive fasi di Pianificazione Urbanistica:

- realizzazione della Carta Archeologica, condotta sulla base dell'editto e dei dati raccolti da "survey", del territorio del Comune di Caste Giorgio, le cui risultanze dovranno essere recepite con valore prescrittivo nel PRG;
- per quanto attiene alla Tutela dei Beni di interesse culturale, si chiede che sia elaborata una specifica indagine riguardante i beni culturali immobili sottoposti a tutela in forza dell'art. 10, comma 1, D.Lgs42/2004, in particolare per i beni di proprietà pubblica (con elenco catastale ed individuazione cartografica) – comprensiva anche dei beni di cui al comma 4, lett f) le ville, i parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico, e g) le

pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico – il tutto ai fini di una maggiore consapevolezza della consistenza dei beni di interesse culturale e delle conseguenti azioni di tutela e per evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; tale indagine potrebbe essere estesa anche alla viabilità ed infrastrutture storiche(fontanili, molini...);

- *eventuali beni di uso civico (boschi, terreni, immobili, sorgenti..) con elenco ed individuazione cartografica;*
- *perimetrazione delle Aree Naturali Protette, di cui alla tavola 13 del PTU – Parchi istituiti ed aree di studio – ricordando fin da adesso che tali aree sono sottoposte alla disciplina della L.r.9/1995, art. 5, comma 6, (testo coordinato BUR s.g. n. 44 del 10/10/2007), ovvero interventi autorizzati ai sensi della L. 1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art.146).*

Si segnala inoltre l'opportunità che nelle aree boscate non sia consentito l'aumento della volumetria e/o delle superfici utili esistenti, al fine della corretta tutela del bene paesaggistico.

In generale si ritiene che vadano calibrati tutti quegli interventi che comportano consumo di suolo e trasformazione del paesaggio agricolo: su tali aspetti e su quelli di specifica competenza sarà espresso un puntuale parere nelle successive fasi di pianificazione del territorio.

Servizio Foreste, Montagna, Sistemi naturalistici, Faunistica. - Parere prot. n. 0226762 del 19/10/2018 con il quale si comunica che, *“Esaminata la documentazione trasmessa di cui all'oggetto, acquisita agli atti con PEC prot. n. 0200820- 2018, ai fini dell'espressione di competenza ai sensi della L.R. 1/2015, si chiede di trasmettere gli shape – file dei perimetri delle particelle elencate nella tabella riportata di seguito necessari alla verifica delle eventuali interferenze della Variante al PRG con la Rete Ecologica Regione Umbria (RERU).*

Servizio Urbanistica. Parere prot. n. 0015128 del 24/01/2019 con il quale si comunica che, *“Vista la nota acquisita con pec prot. n. 0010992 del 18.01.2019, con la quale il Servizio Valutazioni ambientali, Sviluppo e Sostenibilità ambientale, richiede i pareri e/o integrare quelli già trasmessi ove ritenuto necessario;*

Vista la documentazione integrativa, prodotta con nota prot. n. 0009394 del 16.01.2019, consultata sul sito del Comune di Castel Giorgio;

si rileva che il Comune ha provveduto, in parte, ai riscontri indicati nel ns. parere trasmesso con Pec prot. n. 0219545 del 10.10.2018, verificando correttamente in particolare:

- *l'applicabilità dell'art. 94 del R.R. n. 2/2015 tramite la dichiarazione che gli insediamenti in zona R2 (nodo 54, 55, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 57), rientrano complessivamente nel disposto di cui all'art. 94 sopracitato;*
- *la raffigurazione dei “nodi” allo stato del PRGS stato vigente, PRGS stato di variante, PRGS stato vigente adeguato alla L.R. 1/2015; PRGS stato di variante adeguato alla L.R. 1/2015*

Per quanto attiene però gli aspetti urbanistico-edilizi, si ricorda che ai fini della verifica di quanto stabilito dall'art. 32 comma 4 lett. a), è necessario, in ogni caso, che per la diversa classificazione delle aree che da agricole diventano edificabili sia esplicitata la compensazione con le aree declassificate e tornate agricole, nel rispetto anche di quanto disciplinato dalla citata norma “varianti non superiori al 10 per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti...”.

Si fa presente inoltre che, per le aree declassificate, non è possibile individuare aree agricole completamente racchiuse/intercluse all'interno degli ambiti e macroaree.

Infine, per le aree che si vuole ricondurre in agricolo, con la presenza di edifici, il Comune dovrà verificare che gli stessi non abbiano usufruito dell'indice di edificabilità della zona R2 ai fini dell'edificazione.

Si prende atto della convalida resa dal Servizio regionale “Geologico, programmazione

interventi sul rischio idrogeologico e gestionale delle competenze regionali in materia di acque pubbliche”, relativa al parere, emesso dalla Commissione comunale per la qualità architettonica ed il paesaggio del 30.08.2017, di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 sulla Variante al PRG parte strutturale in oggetto.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l’espressione del parere disposto dall’art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all’art. 112 comma 4 della stessa legge.

USL Umbria 2. - Parere prot. n. 0017801 del 30/01/2019 con il quale si comunica che, “il sottoscritto Tecnico della prevenzione dell’UOC Igiene e Sanità pubblica Area sud Sede di Orvieto, delegato a rappresentare l’Azienda dal Dott. Imolo Fiaschini, Direttore Generale dell’azienda USL Umbria 2, con nota protocollo n. 228677 del 02.10.2018:

Vista la nota di codesta Amministrazione, a margine indicata, relativa al procedimento in oggetto;

Esaminati gli elaborati integrativi prodotti dal Comune di Castel Giorgio, conferma quanto riportato nel proprio precedente parere rilasciato in data 05.10.2018 con protocollo n. 232259.

Provincia di Terni. Parere prot. n. 0019205 del 31/01/2019 con il quale si comunica che, “Con riferimento alla richiesta di parere in merito alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. di cui in oggetto, pervenuta dalla Regione Umbria in data 21.01.2019 ns. prot. n. 934; presa visione della relativa documentazione consultabile sul sito internet del Comune di Castel Giorgio, dalla quale si evince che la variante riguarda richieste di cambio di destinazione di alcune aree ricadenti all’interno dell’Unità di Paesaggio 4TV, Sub-unità 4TV1 e 4TV3;

considerato che:

- una parte delle istanze consistono nel cambio di destinazione di aree residenziali e produttive in aree agricole e a verde, con una diminuzione del consumo di suolo;
 - le restanti afferiscono a variazioni con piccole espansioni su aree già classificate prevalentemente come edificabili o in contesti già parzialmente edificati;
- per quanto di competenza relativamente alle Unità di Paesaggio del PTC, si raccomanda di prevedere l’impiego di tecniche di bio-architettura per i nuovi interventi edilizi, ristrutturazioni o recuperi”.*

Servizio Pianificazione e tutela Paesaggistica. Parere prot. n. 0020504 del 01/02/2019 con il quale si comunica che, “Con nota prot. n. 0010992-2019 del 18/01/2019 il Servizio Regionale Valutazioni ambientali, sviluppo e sostenibilità ambientale (AC) ha richiesto parere nell’ambito della Conferenza convocata precedentemente (prot. n. 0200820-2018 del 18/09/2018), al fine di determinare sulla necessità o meno di sottoporre a VAS la variante urbanistica in oggetto. Con questa nota la AC ha contestualmente comunicato la riattivazione del procedimento facendo seguito alla richiesta del Comune corredata dalla documentazione integrativa e di chiarimento a riscontro di quanto emerso in Conferenza in occasione della seduta del 02/10/2018; tale documentazione è consultabile sul sito del Comune di Castel Giorgio: Riquadro “Edilizia – Variante al PRG”, sub “Documentazione integrazione variante PRG”.

La variante urbanistica riguarda sostanzialmente la riclassificazione della destinazione d’uso di alcuni terreni e interessa l’intero territorio comunale. Dalla documentazione messa a disposizione dal proponente, implementata da quella di integrazione e chiarimento, si evince, innanzitutto, che i relativi e complessivi contenuti forniscono un quadro completo della natura ed entità strategica della variante in argomento. Le modifiche proposte al vigente PRGpS interessano l’intero territorio comunale, riclassificandone alcune modeste porzioni e portando ad un bilancio globalmente favorevole alla limitazione del consumo di suolo.

Complessivamente si può ritenere che la variante parziale al PRG non introduca ulteriori elementi che possano determinare effetti paesaggistico-ambientali negativi sull’ambito comunale e territoriale pertinente.

Rilevato che:

la Variante al PRG parte strutturale nasce sia dalla necessità di conformare lo strumento urbanistico alle esigenze di carattere economico e sociale, sopravvenute in funzione dell'attuale crisi economica, sia per adeguare la normativa ai dettami imposti dalla L.R. 1/2015. L'Amministrazione, a seguito di oltre 50 osservazioni/richieste, di modifica e rettifica di previsioni di zona, ha proposto una revisione parziale dello strumento urbanistico vigente:

- il declassamento di aree edificabili per le quali si chiede il ritorno a zona agricola o la destinazione di verde privato;
- la modifica di destinazioni d'uso da aree edificabili a verde pubblico (F1);
- nuove classificazioni da zone agricole a zone di completamento o di piccola espansione (residenziale e/o commerciale e per servizi);
- la rettifica di errori materiali relativi ad alcune zonizzazioni;
- l'adeguamento delle NTA ai dettami della L.R. 1/2015, con particolari integrazioni di alcuni articoli (art. 25.1 disposizioni di carattere generale (spazio rurale) – art. 25.2 Realizzazione di nuovi edifici nel sub sistema R6 e in zona agricola - art. 25.3 Interventi relativi agli edifici esistenti nel sub sistema R6 e in zona agricola).
- la strategia complessiva di tale variante, per quanto sopra detto, è quella di rendere da una parte il più possibile corretto, oltre che chiaro, il quadro normativo di riferimento del Piano Regolatore Generale di recente approvazione rendendolo più coerente con le scelte di fondo del PRG stesso, dall'altra di ripristinare le corrette destinazioni d'uso di alcune aree rispetto all'effettivo uso attuale dopo aver verificato l'assenza di qualunque interesse pubblico al mantenimento delle attuali previsioni;
- le modifiche proposte al vigente PRGpS interessano l'intero territorio comunale, riclassificandone alcune modeste porzioni e portando ad un bilancio globalmente favorevole con attenzione alla limitazione del consumo di suolo.

Considerato che in base a quanto suesposto e nel rispetto delle considerazioni indicate nei pareri pervenuti nell'ambito dei lavori, è possibile rilevare la non necessità di sottoporre la Variante al PRG vigente del Comune di Castel Giorgio, a processo di VAS.

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità.

II Dirigente D E T E R M I N A

1. Di esprimere, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e ai sensi dell'art. 9 della l.r. 12/2010, la non necessità di sottoporre a Valutazione Ambientale Strategica Variante al PRG vigente del Comune di Castel Giorgio.
2. Si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni nella definizione degli interventi conseguenti al Piano:

Aspetti Idrici

Nella proposta di variante al PRG, Parte Strutturale “nodi Q V e Q VI” nelle località del Comune di Castel Giorgio, anche se è prevista una diminuzione e declassificazione delle aree edificabili a verde privato o a zone agricole, qualora si dovessero verificare in fase di progettazione esecutiva eventuali opere di adeguamento funzionale degli impianti (rete fognaria acque nere – rete idrica e impianti di depurazione) in gestione alla Sii, gli stessi dovranno essere espletati e realizzati come previsto nel Regolamento ATI 4 (ora AURI) approvato assemblea dei Sindaci delibera n. 9 del 28/05/2010, secondo cui gli Enti Locali hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione alle scelte urbanistiche, previo parere di compatibilità con il Piano di Ambito e a seguito di convenzione con gestore del servizio.

per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dall'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Aspetti Urbanistici

Per quanto attiene gli aspetti urbanistico-edilizi, si ricorda che ai fini della verifica di

quanto stabilito dall'art. 32 comma 4 lett. a), è necessario, in ogni caso, che per la diversa classificazione delle aree che da agricole diventano edificabili sia esplicitata la compensazione con le aree declassificate e tornate agricole, nel rispetto anche di quanto disciplinato dalla citata norma "varianti non superiori al 10 per cento in più o in meno delle superfici e delle quantità edificatorie dimensionali attribuite dal PRG agli ambiti, macroaree, insediamenti esistenti."

Si fa presente inoltre che, per le aree declassificate, non è possibile individuare aree agricole completamente racchiuse/intercluse all'interno degli ambiti e macroaree.

Infine, per le aree che si vuole ricondurre in agricolo, con la presenza di edifici, il Comune dovrà verificare che gli stessi non abbiano usufruito dell'indice di edificabilità della zona R2 ai fini dell'edificazione.

Resta inteso che, per gli aspetti di natura idraulica, l'espressione del parere disposto dall'art. 28 comma 10 della L.R. 1/2015, rimane in carico del Comune, previa determinazione della Commissione comunale per la qualità architettonica e il paesaggio di cui all'art. 112 comma 4 della stessa legge.

Si dovrà assicurare la conformità delle proposte della Variante con il rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 81 e 82 della l.r.1/2015 relativi alla Rete Ecologica Regionale.

Aspetti paesaggistici

Si dovrà realizzare la Carta Archeologica, condotta sulla base dell'editto e dei dati raccolti da "survey", del territorio del Comune di Caste Giorgio, le cui risultanze dovranno essere recepite con valore prescrittivo nel PRG; per quanto attiene alla Tutela dei Beni di interesse culturale, si chiede che sia elaborata una specifica indagine riguardante i beni culturali immobili sottoposti a tutela in forza dell'art. 10, comma 1, D.Lgs42/2004, in particolare per i beni di proprietà pubblica (con elenco catastale ed individuazione cartografica) – comprensiva anche dei beni di cui al comma 4, lett f) le ville, i parchi e giardini che abbiano interesse artistico o storico, e g) le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico – il tutto ai fini di una maggiore consapevolezza della consistenza dei beni di interesse culturale e delle conseguenti azioni di tutela e per evitare che ne sia messa in pericolo l'integrità, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro; tale indagine potrebbe essere estesa anche alla viabilità ed infrastrutture storiche (fontanili, molini..); eventuali beni di uso civico (boschi, terreni, immobili, sorgenti..) con elenco ed individuazione cartografica; perimetrazione delle Aree Naturali Protette, di cui alla tavola 13 del PUT, ricordando fin da adesso che tali aree sono sottoposte alla disciplina della L.r.9/1995, art. 5, comma 6, (testo coordinato BUR s.g. n. 44 del 10/10/2007), ovvero interventi autorizzati ai sensi della L. 1497/1939 (ora D.Lgs 42/2004 art.146). Si segnala inoltre l'opportunità che nelle aree boscate non sia consentito l'aumento della volumetria e/o delle superfici utili esistenti, al fine della corretta tutela del bene paesaggistico. In generale si ritiene che vadano calibrati tutti quegli interventi che comportano consumo di suolo e trasformazione del paesaggio agricolo: su tali aspetti e su quelli di specifica competenza sarà espresso un puntuale parere nelle successive fasi di pianificazione del territorio.

Relativamente alle Unità di Paesaggio del PTCP, si raccomanda di prevedere l'impiego di tecniche di bio-architettura per i nuovi interventi edilizi, ristrutturazioni o recuperi".

3. Di trasmettere il presente atto al Comune di Castel Giorgio
4. Di disporre che il presente atto sia reso disponibile per la consultazione sul sito WEB della Regione Umbria, Area tematica Ambiente.
5. Di dichiarare che l'atto è immediatamente efficace.

Terni lì 18/02/2019

L'Istruttore
- Graziano Caponi
Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Terni lì 18/02/2019

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa
Il Responsabile
Alfredo Manzi
Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 18/02/2019

Il Dirigente
- Sandro Costantini
Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2